

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

53° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 AGOSTO 1982

Presidenza del Presidente MURMURA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifica della legge 8 luglio 1977, n. 406, recante modifiche all'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente » (2002), d'iniziativa dei deputati Augello ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 563, 564, 565
MAFFIOLETTI (PCI)	565
QUATTRONE, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio	564
SAPORITO (DC), relatore alla Commissione	563

I lavori hanno inizio alle ore 9,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica della legge 8 luglio 1977, n. 406, recante modifiche all'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente disposizioni sul riordi-

namento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente » (2002), d'iniziativa dei deputati Augello ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica della legge 8 luglio 1977, n. 406, recante modifiche all'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente », d'iniziativa dei deputati Augello, Foti e de Cosmo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Saporito di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SAPORITO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli senatori l'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, che reca « Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro

1^a COMMISSIONE

53° RESOCONTO STEN. (5 agosto 1982)

del personale dipendente», stabilisce il divieto della conferma plurima consecutiva di rappresentanti nominati membri dei Consigli di amministrazione dei rispettivi enti; tale divieto è stato espresso con una formulazione, però, oggetto di numerose incertezze che già la legge 8 luglio 1977, n. 406, ha tentato di dissipare stabilendo che la disciplina di cui al suddetto articolo 32 non opera nei confronti dei componenti dei Consigli di amministrazione degli enti pubblici per i quali le leggi istitutive, i regolamenti o gli statuti prevedano la designazione elettiva diretta degli amministratori da parte degli iscritti, soci o associati.

Purtroppo, l'espressione « designazione elettiva diretta » usata per indicare il campo di non operatività del divieto di cui all'articolo 32 anzichè chiarire ha dato luogo a nuove e più grandi incertezze interpretative.

Anche la legge n. 406 del luglio 1977, dunque, non è stata sufficiente a far superare le difficoltà nelle quali si trovavano i rappresentanti designati dei corpi elettorali nel senso, ripeto, che la prassi ha dimostrato che nella pratica attuazione della norma di interpretazione della legge n. 70 del marzo 1975 sono state impedito designazioni e conferme per organismi quali, ad esempio, i sindacati.

Con il disegno di legge in esame, pertanto, non si fa altro che precisare ulteriormente l'estensione del divieto della conferma plurima consecutiva anche nei casi di elezioni indirette o di secondo grado, cioè per i rappresentanti degli organismi collegiali o corpi elettivi che operano ed esercitano il diritto di rappresentanza attraverso elezioni indirette. È il caso dei delegati, in quanto esistono ordini e collegi professionali che non procedono alla designazione dei propri rappresentanti attraverso consultazioni di base, bensì attraverso delegati di settore o di categoria.

Come già detto, il disegno di legge, predisposto dagli onorevoli Augello, Foti e de Cosmo, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, viene incontro a queste esigenze stabilendo in maniera precisa che: « La

disciplina stabilita all'articolo 32, primo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, non opera nei confronti dei componenti dei Consigli di amministrazione degli enti pubblici, per i quali le leggi istitutive, i regolamenti o gli statuti prevedano l'elezione degli amministratori da parte degli iscritti, soci od associati, tanto in forma diretta quanto attraverso elezione di secondo grado ».

Si vuole in pratica confermare una distinzione già esistente nel disposto della legge n. 70 del 1975 tra membri designati da amministrazioni, cioè membri istituzionali, e membri elettivi dando un'interpretazione più estensiva al contenuto dell'articolo 32 della suddetta legge. Questi sono i termini del problema che ci sta dinanzi: l'articolo unico in esame tende a rendere più agevole il provvedimento di designazione elettiva dei membri degli organi collegiali e delle organizzazioni collegiali degli ordini professionali, ed il relatore non può che invitare la Commissione ad approvarlo nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Saporito e dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Q U A T T R O N E , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Il Governo si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Articolo unico

L'articolo unico della legge 8 luglio 1977, n. 406, è sostituito dal seguente:

« La disciplina stabilita all'articolo 32, primo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, non opera nei confronti dei componenti dei Consigli di amministrazione degli enti pubblici, per i quali le leggi istitutive, i regolamenti o gli statuti preveda-

no l'elezione degli amministratori da parte degli iscritti, soci od associati, tanto in forma diretta quanto attraverso elezione di secondo grado ».

M A F F I O L E T T I . Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto per annunciare l'astensione del Gruppo comunista dalla votazione del provvedimento.

Abbiamo infatti riserve sulla norma interpretativa in discussione tenuto conto che la sostanza della legge n. 70 del 1975 non riguardava tanto l'introduzione di una distinzione tra nomine elettive e nomine per la scelta governativa, quanto invece la garanzia della rotazione degli amministratori.

La legge del 1975 tendeva infatti a bonificare il cosiddetto « sottogoverno » degli enti pubblici, pertanto distinguere tra membri di nomina elettiva e membri nominati rispetto al criterio della rotazione degli incarichi mi sembra alquanto dubbio; mi domando anche se ciò possa essere fondato per quanto riguarda gli obiettivi della legge citata che, ripeto, disciplinava non il potere di governo e le nomine; tanto è vero che in seguito ci si è indirizzati verso un'altra problematica quando si è disciplinata la nomina governativa per la quale si è usato un altro trattamento legislativo e specifico richiedendo non tanto un divieto di rielezione o di ridesignazione ma, per l'appunto, un meccanismo di controllo da parte del Parlamento.

Si tratta dunque di cose ben distinte che non mi pare si possano confondere; da ciò le perplessità del mio Gruppo sul fondamento della distinzione operata nel presente disegno di legge nei confronti dei membri di nomina elettiva.

Comunque, trattandosi di un criterio che può in qualche modo facilitare la conoscenza dei meccanismi istituzionali da parte dei designati dalle associazioni sindacali la nostra posizione non si concreterà, come ho già annunciato, in una netta opposizione al provvedimento bensì in un'astensione.

Preciso però che le nostre riserve rimangono perchè la legge del 1975 aveva come scopo quello di evitare che negli enti pubblici si potesse solidificare un potere interno, qualcosa che non obbedisse alla logica più complessiva; il divieto di permanere troppo a lungo nelle cariche interne riguardava infatti un po' tutti, non solo i membri nominati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

E approvato.

I lavori terminano alle ore 10,05.